

Deliberazione nr. 000104 del 20/06/2023

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: approvazione della proposta di Accordo ai sensi dell'art. 61 della L. R. 24/2017 presentata dalla Società "LA BERGAMASCA IMMOBILIARE SRL" per un intervento di rigenerazione di un edificio produttivo dismesso e realizzazione di una medio-piccola struttura di vendita di tipo alimentare.

Nell'anno duemilaventitre il giorno venti del mese di giugno alle ore 15:30, e successivamente, presso Sala Giunta, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza, secondo le disposizioni del Regolamento approvato con D.G.C. n. 76/2022. La presente seduta è svolta avvalendosi del sistema tecnologico Google Meet Videoconferenza con l'intervento dei Signori:

Posizione	Nominativo	Carica	Presente
1	BELLELLI ALBERTO	Sindaco	No
2	GASPARINI STEFANIA	Vice Sindaco	Si da remoto
3	CALZOLARI TAMARA	Assessore	Si da remoto
4	DALLE AVE DAVIDE	Assessore	Si
5	LUGLI MARIELLA	Assessore	Si
6	RIGHI RICCARDO	Assessore	Si
7	ARTIOLI ANDREA	Assessore	Si da remoto
8	MALVEZZI PAOLO	Assessore	Si
	Presenti N. 7	Assenti N. 1	

Partecipa all'adunanza GARUTI ANNA LISA in qualità di Segretario Generale.
Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTO di approvare la proposta iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: **“Approvazione della proposta di Accordo ai sensi dell'art. 61 della L. R. 24/2017 presentata dalla Società "LA BERGAMASCA IMMOBILIARE SRL" per un intervento di rigenerazione di un edificio produttivo dismesso e realizzazione di una medio-piccola struttura di vendita di tipo alimentare”**, per le motivazioni in essa contenute;

RICHIAMATE le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

ADEMPIUTO a quanto prescritto dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. T.U. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa per appello nominale, accertata dal Segretario in modalità telematica, con riscontro audio e video;

DELIBERA

di approvare la proposta iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: **“Approvazione della proposta di Accordo ai sensi dell'art. 61 della L. R. 24/2017 presentata dalla Società "LA BERGAMASCA IMMOBILIARE SRL" per un intervento di rigenerazione di un edificio produttivo dismesso e realizzazione di una medio-piccola struttura di vendita di tipo alimentare”**, per le motivazioni in essa contenute.

DELIBERA INOLTRE

a seguito di separata votazione, con voti unanimi, espressa per appello nominale, accertata dal Segretario in modalità telematica, con riscontro audio e video, di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 T.U. del 18.08.2000, al fine di dar corso a tutti gli atti conseguenti alla deliberazione stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Vice Sindaco
GASPARINI STEFANIA

Il Segretario Generale
GARUTI ANNA LISA

PROPOSTA N.
2199 del 16/06/2023

OGGETTO: approvazione della proposta di Accordo ai sensi dell'art. 61 della L. R. 24/2017 presentata dalla Società "LA BERGAMASCA IMMOBILIARE SRL" per un intervento di rigenerazione di un edificio produttivo dismesso e realizzazione di una medio-piccola struttura di vendita di tipo alimentare.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

20/06/2023

Il Responsabile del S4 - PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITÀ
URBANA - EDILIZIA PRIVATA

PAVIGNANI RENZO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: approvazione della proposta di Accordo ai sensi dell'art. 61 della L. R. 24/2017 presentata dalla Società "LA BERGAMASCA IMMOBILIARE SRL" per un intervento di rigenerazione di un edificio produttivo dismesso e realizzazione di una medio-piccola struttura di vendita di tipo alimentare.

Oggetto: approvazione della proposta di Accordo ai sensi dell'art. 61 della L. R. 24/2017 presentata dalla Società "LA BERGAMASCA IMMOBILIARE SRL" per un intervento di rigenerazione di un edificio produttivo dismesso e realizzazione di una medio-piccola struttura di vendita di tipo alimentare.

Premesso:

- che il Comune di Carpi è dotato dello strumento urbanistico generale (PRG) approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 30 aprile 2002 e successive varianti;
- che in data 19 Dicembre 2017, la Regione Emilia Romagna ha approvato la Legge 21 dicembre 2017 n° 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", pubblicata sul BURER n° 340 in data 21 Dicembre 2017 ed entrata in vigore il giorno 1° gennaio 2018;
- che con Delibera di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 142 del 21/12/2022 è stato assunto il Piano Urbanistico Generale dell'Unione delle Terre d'Argine;
- che successivamente all'assunzione, il PUG è stato depositato presso la sede dell'Ufficio di Piano dell'Unione delle Terre D'Argine, per la libera consultazione, per 120 gg interi e consecutivi a far data dal 04/01/2023 al 04/05/2023, affinché chiunque interessato potesse presentare eventuali osservazioni, contributi, nonché proposte di accordi;
- che l'avviso dell'avvenuto deposito è stato pubblicato sul sito web istituzionale dell'Unione delle Terre D'Argine, sul BURERT n. 1 del 4 gennaio 2023, nonché sulla stampa locale;
- che a seguito dell'assunzione del PUG, ai sensi dell'art. 61 della L.r. 24/2017, in accoglimento di osservazioni o proposte presentate, gli enti locali possono concludere accordi integrativi con i soggetti privati coinvolti, nel rispetto di principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento dei privati, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, allo scopo di assumere nel PUG previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione;

Premesso, altresì:

- che con prot. 29321 in data 03/05/2023 è pervenuta al Comune di Carpi un'istanza per la presentazione di un accordo predisposto ai sensi dell'art. 61 della l. r. 24/2017 da parte della società "LA BERGAMASCA IMMOBILIARE SRL", con sede in Carpi, Via Abetone n. 20, Codice Fiscale e Partita IVA 03561520366(di seguito Soggetto proponente);
- che la proposta di accordo prevede un intervento di ristrutturazione urbanistica su un'area di proprietà della società richiedente, ubicata tra le Vie G. Ferraris, A. Manzoni e Giovanni XXIII,

accatastata al Catasto Fabbricati del Comune di Carpi al Foglio 89 mappali 188 e 227, rispettivamente di superficie pari a mq. 3.010 e mq. 6.082, per una superficie fondiaria totale pari a mq. 9.092;

- che in data 23/05/2023 prot. 33562, a seguito di istruttoria della documentazione presentata a corredo dell'istanza, il Comune di Carpi ha inviato specifica richiesta di integrazione documentale alla società "La Bergamasca Immobiliare srl";
- che, a seguito della suddetta richiesta di integrazione, in data 12/06/2023 il Soggetto Proponente ha presentato la documentazione integrativa assunta agli atti in data 13/06/2023 prot. 38322, costituita dai seguenti elaborati:
 - All. 01 Planimetrie Flussi;
 - All. 02 Relazione Tecnica di Progetto;
 - All.03 Relazione di Fattibilità Economica;
 - All.04 Cronoprogramma;
 - All.05 Valutazione Beneficio Pubblico;
 - Schema di Accordo CARPI - BLUMARINE;
 - Tav 1 Inquadramento urbanistico;
 - TAV 02 Planimetria di Progetto – Piano Terra;
 - TAV 03 Planimetria di Progetto – Piano Primo;
 - Tav 04 Opere in cessione ed Extracomparto;
 - TAV 05 Planimetria Sottoservizi;
 - TAV 06 Planivolumetrico;
 - TAV 07 Render di progetto;
- Che in data 15/06/2023 prot. 38853 e in ultimo in data 16/06/2023 con prot. 39266 il Soggetto proponente ha presentato della documentazione volontaria, come di seguito elencata, per rettifica di refusi/integrazione del contenuto, e che pertanto sono da considerarsi in sostituzione di elaborati già presentati, nello specifico:
 - All.03 Relazione di Fattibilità Economica (prot. 39266/2023);
 - Schema di Accordo CARPI – BLUMARINE (prot. 39266/2023);
 - TAV 02 Planimetria di Progetto – Piano Terra (prot. 38853/2023);
 - TAV 03 Planimetria di Progetto – Piano Primo(prot. 38853/2023);
 - Tav 04 Opere in cessione ed Extracomparto(prot. 38853/2023);
- che nell'istanza il Soggetto proponente ha presentato una bozza di proposta di accordo finalizzato all'esecuzione dei seguenti interventi, come meglio descritti nel successivo "considerato":
 - riqualificazione dell'area tramite demolizione del fabbricato produttivo esistente e ricostruzione di altro fabbricato da destinare ad attività commerciale medio-piccola ad uso alimentare;
 - realizzazione di dotazioni territoriali di potenziamento e riqualificazione della città pubblica connesse all'intervento di riqualificazione;
- che il Soggetto proponente ha un accordo con la Società Aspiag Service srl con sede in Bolzano via Bruno Buozzi 30, p.iva 00882800212, operatore economico concessionario del marchio Despar in Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia, già presente nella città di Carpi con una medio grande struttura di vendita alimentare ubicata in via Tangenziale Bruno Losi, che prevede di espandere ulteriormente la presenza nel mercato locale con la realizzazione

di una nuova medio piccola struttura di vendita alimentare nell'area di intervento;

- che, ai fini della stipula dell'accordo, il Soggetto proponente ha previsto una serie di interventi compensativi finalizzati alla risoluzione di criticità rilevate dal Quadro Conoscitivo redatto per il PUG e, come tali, tesi a qualificarne l'interesse pubblico, come più in dettaglio riportato nel successivo "considerato"

Dato atto:

- che la LR 24/2017 prevede all'art 61 che *"Nel corso della fase di formazione del PUG, di cui all'articolo 45, anche in accoglimento di osservazioni o di proposte presentate, gli enti locali possono concludere accordi integrativi con i soggetti privati coinvolti, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento dei privati, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, allo scopo di assumere nel PUG previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti interessati e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione. Gli accordi possono attenere al contenuto discrezionale del piano, sono stipulati nel rispetto della legislazione e pianificazione vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi."*;
- che, ai sensi del comma 2, *"L'accordo indica le ragioni di rilevante interesse pubblico che giustificano il ricorso allo strumento negoziale e verifica la compatibilità delle scelte di pianificazione concordate con i criteri generali cui è conformato il piano, attraverso una motivazione puntuale e circostanziata."*
- che al comma 3 è stabilito, inoltre, che *"L'accordo costituisce parte integrante della proposta di piano cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e trasparenza. La stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo di governo dell'ente. L'accordo è subordinato al recepimento dei suoi contenuti nella delibera con cui l'organo consiliare fa propria la proposta di piano ai sensi dell'articolo 46, comma 1, e alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato."*

Considerato,

- che l'Amministrazione comunale ha ritenuto che la proposta di accordo, con le finalità sopradescritte costituisca rilevante interesse per la comunità locale in quanto:
 1. prevede la rigenerazione di un'area fortemente cementificata e costruita, con la demolizione dei fabbricati esistenti e la de-impermeabilizzazione delle aree esterne che occupano complessivamente circa l'80% dell'intera area di circa 1 ettaro. L'area destinata a verde oggi occupa una parte estremamente residua pari circa al 3.5% dell'intero lotto. La ristrutturazione urbanistica comporterà l'elevata riduzione della superficie oggi coperta dai fabbricati esistenti, ossia dagli attuali 5227 mq ai 2353 mq di progetto, il tutto a favore di ampie superfici a verde permeabile, sono previsti infatti mq.639 di verde profondo in cessione, nettamente maggiori ai 470mq. minimi dovuti come standard pubblico e mq.560 di verde privato destinati a verde profondo alberato. Altresì è prevista la cessione di un'area a parco per mq. 1521, così come indicato al punto b). Complessivamente si realizza una percentuale pari al 30% del lotto destinata a parco e verde profondo ovvero a superficie permeabile. Inoltre, la scelta di realizzare una quota parte dei parcheggi pertinenziali in copertura al fabbricato contribuirà ad incrementare le aree permeabili. La rinuncia di una quota considerevole dell'edificato per puntare in particolare alla qualità di ciò che si andrà a

- costruire avrà ricadute positive per l'ambiente, considerato che oltre al consumo di suolo zero intervenendo internamente al territorio urbanizzato si incrementerà la superficie permeabile;
2. propone la realizzazione di un parco "inclusivo" di 1521 mq a servizio del quartiere, ubicato tra le Vie G. Ferraris e Giovanni XXIII, che sarà fruibile dai residenti del quartiere per finalità aggregative e sociali collegato ai percorsi ciclopedonali esistenti, attrezzato con strutture ludiche, percorsi e altri componenti che consentano a tutti i bambini, anche con condizioni di disabilità, di svolgere in sicurezza attività garantendo interazione, socializzazione e sviluppo delle facoltà cognitive; gli spazi saranno privi di barriere architettoniche o sensoriali per permettere libertà di movimento anche con l'utilizzo di ausili, sia ai bambini che ai loro accompagnatori; è prevista, infine, anche una piccola area destinata a sgambatoio per cani;
 3. propone l'asservimento perenne ad uso pubblico di quota parte dei parcheggi pertinenziali a raso pari a mq. 1381, come evidenziato nella allegata planimetria "Inquadramento Urbanistico";
 4. incrementa le dotazioni vegetazionali con piantumazioni maggiori delle dotazioni minime di alberi ed arbusti di cui alle Misure Ecologico Compensative del PUG assunto (art.3.3.6), utilizzo di materiali drenanti per gli stalli a parcheggio e di grigliati "garden" per gli stalli pubblici; introduzione di ampie aiuole alberate ad ombreggiamento della porzione di parcheggio fronte fabbricato, il tutto con la finalità anche di ridurre l'isola di calore e migliorare il microclima urbano. Un ulteriore aspetto che si attenziona sulle criticità microclimatiche evidenziate dal PUG, è la realizzazione di un edificio ad alte prestazioni energetiche, poiché verrà realizzato secondo il principio dello standard Zero Carbon Building, ossia un edificio che utilizzerà fonti energetiche prodotte da fonti alternative (impianto fotovoltaico in copertura) e criteri edilizia bioclimatica (impiego di materiali freddi per i rivestimenti esterni, ecc.);
 5. adotta soluzioni per incentivare la mobilità sostenibile, oggetto di attenta valutazione e di scelte progettuali che concorrono all'accessibilità al lotto non solo mediante autoveicoli, ma anche attraverso il trasporto pubblico e la mobilità ciclopedonale: l'intervento promuove infatti la mobilità sostenibile prevedendo un adeguato numero di stalli per le biciclette ed infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, saranno inoltre sistemati gli attraversamenti e il percorso alla fermata del trasporto pubblico locale su via Remesina Interna favorendo così l'accessibilità alla struttura di vendita;
 6. concorre, altresì, alla riqualificazione della città pubblica con la sistemazione dei contigui percorsi ciclopedonali ed attraversamenti, ricucendo all'interno del parco inclusivo un percorso ciclopedonale tra via Ferraris e via Giovanni XXIII, in relazione alla zona 30 in previsione in via Messori, la continuazione del percorso pedonale su via Ferraris, attualmente non realizzato; la sistemazione della ciclopedonale di via Manzoni e dei pedonali su via Ferraris comprensiva dell'attraversamento sulla stessa; particolare cura sarà prestata all'accessibilità universale dei percorsi da e per la struttura di vendita e di ricucitura del quartiere, secondo quanto disposto dal Regolamento edilizio con la risoluzione di eventuali criticità indicate dal PEBA predisposto dal Comune;
 7. ammodernava le reti fognarie ed acquedottistiche, risolvendo le criticità individuate dal PUG in merito alla vetustà delle reti tecnologiche;
 8. incrementa, infine, l'occupazione mediante la prevista assunzione di n.30 addetti essendo dotato il supermercato di reparti serviti quali macelleria, gastronomia e pescheria che

impiegheranno personale specializzato. E' altresì previsto l'impiego di personale non specializzato per l'attività di allestimento del punto vendita e la gestione della zona casse. Il personale che sarà selezionato sarà principalmente di Carpi e zone limitrofe e sarà adeguatamente formato presso altri negozi del gruppo per operare poi nel punto vendita. Ad oggi la composizione della forza lavoro interna all'azienda è composta al 64% da donne e 36% da uomini con elevata percentuale di contratti a tempo indeterminato (86%).

- che, per i motivi precedentemente richiamati e le finalità che si perseguiranno, l'intervento si configura di interesse pubblico ai sensi del 2° comma dell'art. 61 della LR 24/2017, risultando coerente con la Strategia definita dal PUG assunto e funzionale alla qualificazione e potenziamento della Città pubblica, come evidenziato dalla Valutazione del Beneficio Pubblico redatta ai sensi dell'art. 2.5 nelle norme del PUG, pur considerando che tale metodologia potrà subire affinamenti nell'iter di approvazione del piano e che pertanto la presente proposta sarà riprocessata, sotto tale profilo, in sede di presentazione del Permesso di Costruire convenzionato;

Dato altresì atto:

- che la sottoscrizione dell'accordo allegato alla presente costituisce intesa preliminare, condizionata al recepimento del suo contenuto nella delibera di adozione dello strumento di pianificazione cui accede ed al recepimento delle sue previsioni nel PUG approvato;
- che l'accordo medesimo avrà piena efficacia a seguito dell'avveramento della suddetta condizione, fatte salve eventuali modifiche al PUG approvato che dovessero occorrere prima dell'emissione dell'avviso di rilascio del titolo edilizio necessario per procedere alla demolizione del fabbricato esistente ed alla costruzione del nuovo fabbricato;

Ritenuta pertanto accoglibile la proposta avanzata, giudicandone positivamente la compatibilità e sostenibilità urbanistica, in quanto migliorativa della qualità ambientale della città e comportante la rigenerazione urbana di un'area dismessa, con opere a servizio della collettività quali il parco inclusivo, la ricucitura dei percorsi ciclopedonali e l'ammodernamento delle reti infrastrutturali presenti nella zona d'intervento;

Dato atto inoltre:

- che l'accordo di cui all'art. 61 della LR 24/2017 costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione;
- che la sottoscrizione dell'allegato accordo non ha effetti costitutivi dei diritti edificatori, ma è un'intesa preliminare condizionata al suo recepimento nella delibera di adozione e successiva approvazione del Piano Urbanistico Generale, la cui approvazione definitiva comporterà l'applicazione di quanto previsto nell'accordo stesso;
- che relativamente allo schema di Accordo presentato dal Soggetto proponente è necessario procedere alla modifica dell'**art. 7 - Durata dell'Accordo**, al fine di specificare meglio la validità dell'accordo stesso in ordine agli impegni assunti dal proponente, è opportuno procedere alla sua modifica come di seguito riportato:
 - *Il presente Accordo avrà durata sino alla realizzazione di tutte le opere e di tutti gli impegni previsti dall'Accordo stesso.*

Considerato pertanto che l'Amministrazione comunale intende, alla luce di quanto sopra esplicitato, procedere all'approvazione della proposta di accordo con il Soggetto Proponente, ai sensi dell'art. 61 della L.R. 20/2017, allegata alla presente deliberazione;

Viste:

- la Legge 21 dicembre 2017 n° 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- La circolare regionale RER PG/2018/0179478 del 14/03/2018 – prime indicazioni applicative della nuova legge urbanistica regionale;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm;

Dato atto dell'allegato parere favorevole, espresso sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del TUEL, dal Dirigente del Settore S4, Dott. Urb. Renzo Pavignani, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DELIBERA

di approvare, per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, la proposta di Accordo redatta ai sensi dell'art. 61 della L. R. 24/2017, da stipularsi con la società "LA BERGAMASCA IMMOBILIARE SRL", con sede in Carpi, Via Abetone n. 20, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03561520366, ai fini dell'intervento di ristrutturazione urbanistica da attuarsi sugli immobili e aree contraddistinte catastalmente al Foglio 89 mappali 188 e 227, di proprietà del soggetto proponente;

di approvare, inoltre i seguenti elaborati grafici e relazioni a corredo dell'accordo:

- All. 01 Planimetrie Flussi;
- All. 02 Relazione Tecnica di Progetto;
- All.03 Relazione di Fattibilità Economica (prot. 39266/2023);
- All.04 Cronoprogramma;
- All.05 Valutazione Beneficio Pubblico;
- Schema di Accordo Carpi BLUMARINE(prot. 39266/2023);
- Tav 1 Inquadramento urbanistico;
- TAV 02 Planimetria di Progetto – Piano Terra(prot. 38853/2023);
- TAV 03 Planimetria di Progetto – Piano Primo(prot. 38853/2023);
- Tav 04 Opere in cessione ed Extracomparto(prot. 38853/2023);
- TAV 05 Planimetria Sottoservizi;
- TAV 06 Planivolumetrico;
- TAV 07 Render di progetto;

di dare atto:

- che l'accordo è subordinato alla condizione sospensiva del recepimento dei suoi contenuti nella delibera di adozione e successiva approvazione dello strumento di pianificazione cui

accede, nella conferma pertanto delle sue previsioni con l'approvazione definitiva del Piano Urbanistico Generale;

- di dare atto che eventuali spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a totale carico del Soggetto proponente e sottoscrittore dell'accordo;

di procedere alla modifica dell'art. 7 dell'accordo e relativo alla durata degli impegni assunti, secondo il testo diseguito riportato:

- *Il presente Accordo avrà durata sino alla realizzazione di tutte le opere e di tutti gli impegni previsti dall'Accordo stesso;*

di dare atto inoltre che il presente provvedimento è soggetto alle forme di pubblicità e di partecipazione ai sensi della L. 241/1990 e ss. mm e ii.;

di dare mandato al Dirigente del Settore S4 -Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia Privata - di sottoscrivere a nome del Comune di Carpi l'Accordo suddetto, apportando allo stesso eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie;

di dare atto che il provvedimento definitivo di approvazione verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi e nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 39, comma 3 del D.Lgs 14-3-2013 n. 33, come modificato ed integrato dal DLgs 97/2016;

PROPONE INOLTRE

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000, al fine di dar corso a tutti gli atti conseguenti alla deliberazione stessa.

PROPOSTA N.
2199 del 16/06/2023

OGGETTO: approvazione della proposta di Accordo ai sensi dell'art. 61 della L. R. 24/2017 presentata dalla Società "LA BERGAMASCA IMMOBILIARE SRL" per un intervento di rigenerazione di un edificio produttivo dismesso e realizzazione di una medio-piccola struttura di vendita di tipo alimentare.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

20/06/2023

Il Responsabile del S4 - PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITÀ
URBANA - EDILIZIA PRIVATA

PAVIGNANI RENZO

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa